



FONDAZIONE BRESCIANA
PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

CAMERA ARBITRALE

REGOLAMENTO

Sede della Camera Arbitrale
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
Brescia - Via Marsala, 17 - Tel. 030.3771866 -

**CAMERA ARBITRALE
DELLA FONDAZIONE BRESCIANA
PER GLI STUDI ECONOMICO
GIURIDICI**

* * *

REGOLAMENTO

1. E' costituita presso la Fondazione Bresciana per gli studi Economico-Giuridici una Camera Arbitrale destinata ad amministrare i procedimenti arbitrali in base a quanto disposto dal presente regolamento.

2. La Camera Arbitrale ha sede in Brescia presso la Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici.

3. La nomina degli arbitri, la liquidazione del loro compenso e ogni altro provvedimento di competenza della Camera Arbitrale sono adottati dalla Commissione per l'Arbitrato composta dal Presidente della Fondazione, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, dal Presidente del Collegio dei Ragionieri di Brescia e dal Presidente del Consiglio Notarile di Brescia, o da loro delegati.

Dell'arbitro

4. Le controversie che le parti abbiano sottoposto ad arbitrato secondo il presente regolamento saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico, salvo che la clausola compromissoria disponga diversamente o le parti, per iscritto e di comune accordo, abbiano richiesto la costituzione di un collegio arbitrale. In quest'ultimo caso il collegio sarà composto da tre membri.

5. L'arbitro unico sarà designato concordemente da tutti i contendenti o, in mancanza di loro accordo, dalla Commissione per l'Arbitrato.

6. Ove sia prevista la costituzione di un collegio arbitrale, ciascuna parte provvederà a nominare un proprio arbitro, mentre il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato dalla Commissione per l'Arbitrato, salva concorde designazione degli arbitri nominati dalle parti, da comunicarsi alla Commissione medesima entro quindici giorni dal deposito della risposta del convenuto o della replica prevista dall'art. 19.

La Commissione per l'Arbitrato sarà altresì competente a nominare l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto.

7. Nei patti compromissori che prevedono, secondo il presente regolamento, la risoluzione di controversie soggette all'applicazione dell'art. 34, 2° comma, del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5, il potere di nominare gli arbitri o l'arbitro unico è conferito alla Commissione per l'Arbitrato, salvo che le parti lo abbiano espressamente attribuito ad altro soggetto.

8. Qualora più di due parti siano interessate direttamente alla controversia e sia stata prevista nella clausola compromissoria la costituzione di un collegio di tre o più arbitri, l'accettazione del presente regolamento determinerà la sostituzione del collegio arbitrale con un arbitro unico, ovvero, in caso di comune richiesta di tutte le parti, con un collegio di tre arbitri designato dalla Commissione che provvederà alla nomina anche del Presidente.

9. L'arbitro, nell'atto di accettazione, dovrà indicare gli eventuali vincoli che lo leghino o lo abbiano legato ad una delle parti, loro soci, titolari, amministratori.

10. La Commissione, ove ricorrano gravi e comprovati motivi, sostituirà l'arbitro.

La Commissione, sentiti l'arbitro e le parti, delibererà sulla richiesta di sostituzione entro quindici giorni dal deposito dell'istanza.

11. La parte può recusare l'arbitro da essa non nominato per i motivi indicati nell'articolo 51 c.p.c. La ricusazione è proposta mediante istanza da presentare alla Commissione per l'arbitrato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della nomina, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

La Commissione ne dà comunicazione all'arbitro ricusato e provvede sulla istanza con provvedimento non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorra, sommarie informazioni.

12. Il procedimento arbitrale deve intendersi rituale e di equità, in mancanza di contraria indicazione contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria e salvo il disposto dell'art. 36 1° comma del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Del procedimento arbitrale

13. La procedura arbitrale avrà sede presso la Camera Arbitrale oppure, con l'accordo delle parti, in altro luogo.

14. Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua italiana e dovrà concludersi con il deposito della determinazione arbitrale presso la segreteria della Camera Arbitrale entro centottanta giorni dalla data del deposito dell'accettazione dell'Arbitro Unico o del Presidente.

L'Arbitro Unico, ovvero il Collegio, potrà prorogare il termine per non oltre 180 giorni con provvedimento motivato.

Sulle ulteriori richieste di proroga, in caso di mancato accordo tra le parti, deciderà la Commissione per l'Arbitrato.

Le parti di comune accordo potranno comunque concedere, con atto scritto, ulteriori proroghe.

Tutti i termini a cui è soggetto il procedimento arbitrale, sia rituale che irrituale, ivi compreso quello per il deposito della determinazione arbitrale, sono sospesi dal 1° Agosto al 15 Settembre, salvo che con dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti, queste dispongano diversamente.

15. La domanda di arbitrato deve contenere:

- generalità, codice fiscale ed elezione di domicilio ovvero luogo di residenza delle parti;
- l'indicazione dell'eventuale difensore e della procura;
- il testo della convenzione arbitrale;
- la concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto;
- le domande;
- l'indicazione delle prove richieste e l'elenco dei documenti depositati;
- qualora le parti avessero previsto la nomina di un collegio arbitrale, la nomina dell'arbitro e la sua accettazione.

16. La domanda di cui all'articolo precedente deve essere spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte o alle altre parti e deve essere depositata in triplice copia, entro quindici giorni dalla spedizione, presso la segreteria della Camera Arbitrale.

17. Ciascuna delle parti convenute comunica alla parte attrice, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la risposta e la deposita presso la segreteria della Camera Arbitrale, in triplice copia, entro

sessanta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato.

18. La risposta deve contenere:

- generalità, codice fiscale ed elezione di domicilio ovvero luogo di residenza della parte convenuta;
- l'indicazione dell'eventuale difensore e della procura;
- l'esposizione delle difese in fatto e in diritto;
- l'indicazione delle prove richieste e l'elenco dei documenti depositati;
- qualora le parti avessero previsto la nomina di un collegio arbitrale la nomina dell'arbitro e la sua accettazione.

19. Nel caso in cui il convenuto proponga domanda riconvenzionale, il ricorrente può depositare, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, una memoria di replica.

20. Decorsi i termini previsti dagli articoli 17 e 19, la Commissione designa senza indugio l'arbitro unico, l'arbitro della parte che abbia omissa la nomina di sua competenza, ovvero, decorso il termine di cui all'art. 6, il Presidente del collegio arbitrale.

A richiesta dell'Arbitro Unico ovvero del Collegio arbitrale, la Commissione nomina un segretario del procedimento arbitrale.

La Commissione provvede successivamente a comunicare le proprie designazioni alle parti ed agli arbitri.

21. Il procedimento è regolato, nel rispetto del principio del contraddittorio, dalle norme concordemente poste dalle parti ed in mancanza da quelle determinate dall'Arbitro Unico ovvero dal Collegio.

L'Ufficio arbitrale, in ogni caso, assegna alle parti termini per la deduzione di mezzi

di prova e per la definitiva formulazione delle domande e delle eccezioni.

22. Di ciascuna udienza viene redatto processo verbale, che è sottoscritto dall'Arbitro Unico o dal Collegio arbitrale, nonché dall'eventuale segretario. L'Ufficio arbitrale può disporre la registrazione delle udienze. In tal caso la segreteria della Fondazione provvede alla trascrizione.

23. L'Ufficio arbitrale deposita la propria motivata determinazione presso la segreteria della Camera Arbitrale, che provvede a darne comunicazione alle parti per raccomandata con avviso di ricevimento.

24. La determinazione arbitrale è deliberata a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale, deve essere sottoscritta da tutti gli arbitri e deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali indicati dall'art. 823 del codice di procedura civile.

25. Il compenso degli arbitri e dei suoi ausiliari viene liquidato dalla Commissione prima del deposito della determinazione, su proposta dell'Arbitro Unico o del Collegio, ed è vincolante per le parti. La Commissione può disporre, a richiesta dell'Arbitro Unico o del Presidente del collegio, acconti nel corso della procedura.

Il compenso degli arbitri è determinato dalla Commissione per l'Arbitrato, tenuto conto del valore delle domande e delle questioni trattate, in conformità ad un tariffario approvato ed aggiornato dalla medesima Commissione.

26. La Commissione per l'Arbitrato provvede anche a liquidare, a favore della Camera Arbitrale, un rimborso spese in via forfettaria in applicazione di una tabella che la stessa Commissione determina ed approva all'inizio di ciascun anno.

27. Al versamento del compenso degli arbitri e dei loro ausiliari, nonché delle spese della Camera Arbitrale, le parti sono tenute in via solidale.

28. Con la determinazione finale l'arbitro od il collegio arbitrale pongono, in tutto od in parte, a carico di una o di alcuna delle parti i compensi e le spese di cui agli articoli 25 e 26.

29. La determinazione arbitrale può essere corretta, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che l'hanno pronunciata, qualora questi siano incorsi in errori materiali o di calcolo. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro i venti giorni successivi.

Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

30. La Commissione per l'Arbitrato è competente ad assumere tutti i provvedimenti che le norme processuali, applicabili al procedimento arbitrale, attribuiscono alla competenza del Presidente del Tribunale.

Disposizioni finali

31. La Commissione per l'Arbitrato potrà modificare il regolamento, previa acquisizione del parere non vincolante del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti, del Consiglio Notarile e del Consiglio del Collegio dei Ragionieri, tutti di Brescia.

Le eventuali modificazioni del regolamento entreranno in vigore dopo un mese dalla formale approvazione da parte del Consiglio direttivo della Fondazione.

I giudizi in corso al momento della suddetta approvazione proseguiranno seguendo le norme in vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato, salvo

che le parti, d'accordo fra loro e con il consenso dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, dispongano l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento modificato.

32. In caso di estinzione della Fondazione, i presidenti degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, del Collegio dei Ragionieri e del Consiglio Notarile costituiranno un organismo avente la funzione della Commissione per l'Arbitrato di cui al presente regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione inadempimento e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale), nominato secondo detto regolamento.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento. L'arbitro (o il collegio arbitrale) deciderà secondo diritto in via rituale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI EQUITÀ

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale), nominato secondo detto regolamento.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

L'arbitro (o collegio arbitrale) deciderà secondo equità in via rituale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE DI DIRITTO

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla

Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale), nominato secondo detto regolamento.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

L'arbitro (o il collegio arbitrale) emetterà la propria determinazione secondo diritto in via irrituale; la sua determinazione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO IRRITUALE DI EQUITÀ

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inadempimento e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale), nominato secondo detto regolamento.

Le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

L'arbitro (o il collegio arbitrale) emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale; la sua determinazione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN MATERIA SOCIETARIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta

in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo diritto in via rituale. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN
MATERIA SOCIETARIA PER
ARBITRATO RITUALE DI EQUITA'**

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via rituale.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN
MATERIA SOCIETARIA PER
ARBITRATO IRRITUALE DI DIRITTO**

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro aventi causa, ovvero tra i soci medesimi e/o loro aventi causa, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato

dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo diritto in via irrituale. La determinazione è fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

**CLAUSOLA COMPROMISSORIA IN
MATERIA SOCIETARIA PER
ARBITRATO IRRITUALE DI EQUITA'**

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro aventi causa, ovvero tra i soci medesimi e/o loro aventi causa, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico-Giuridici di Brescia, da un arbitro unico (o collegio arbitrale) nominato dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo equità in via irrituale. La determinazione è fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.